CAMERA DEI DEPUTATI N. 2874-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(ZAGARI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303

Seduta del 24 novembre 1970

Nota: Testo approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro.
Il Relatore Perdonà è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 17 dicembre 1970.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

TESTO
DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: della coltivazione, *sono inserite le parole*: della prima trasformazione; *al terzo comma, dopo le parole*: amministrazioni interessate, *sono inserite le parole*: e le organizzazioni consortili dei coltivatori e dei produttori.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:

Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e greggio.

Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero del detto prodotto.

All'articolo 3, al terzo comma, al primo capoverso, dopo l'alinea, le parole: preordinati alla lavorazione del tabacco, *sono sostituite con le parole:* preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco.

All'articolo 5, nel secondo capoverso, dopo l'alinea, sono soppresse le parole: di regola.

All'articolo 6, al primo comma, le parole: due esperti, *sono sostituite con le parole*: tre esperti; *il terzo comma è sostituito con il seguente:*

Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mer-

cato agricolo ed è composto dai seguenti membri:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, al quale il Ministro può delegare le attribuzioni di Presidente del Comitato;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal rappresentante del Ministero del Tesoro, che facciano già parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) da tre esperti del settore del tabacco.

Il Sottosegretario, che presiede il Comitato, fa parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ogni volta che vengano trattati problemi concernenti il settore del tabacco, e può in tale sede essere delegato a presiedere il Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito con i seguenti:

Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero trattamento economico e i benefici economici e giuridici spettanti al personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ivi compresi i premi per l'incremento del rendimento industriale e per l'incentivazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 843, il premio per il prolungamento d'orario e quanto altro in avvenire dovesse spettare al personale della medesima carriera e qualifica, salvo il migliore trattamento previsto per il personale che svolge analoghi compiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto al personale predetto che venga comandato fuori della propria sede di servizio saranno applicate le norme relative al trattamento di missione anche oraria di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, in deroga all'articolo 27 della legge stessa.

La durata settimanale del lavoro non potrà comunque superare quella prevista dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869.

Tutte le spese per il funzionamento della sezione specializzata dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che dovrà chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione dell'intervento.